# PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

## MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA

Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università
Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia

## ACCORDO DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTO E MECCANISMI SANZIONATORI

per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo relativi al progetto "Riconversione dell'edificio della scuola dell'infanzia di San Candido, finalizzata alla realizzazione di un asilo nido", CUP F28H22000050006, selezionato nell'ambito dell'avviso pubblico prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3 "*Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia*", finanziato dall'Unione europea – *Next Generation EU*

tra

il Ministero dell'istruzione – C.F. 80185250588, rappresentata dalla dott.ssa Simona Montesarchio, Direttore generale e coordinatrice dell'Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza

e

il Soggetto attuatore, Comune di San Candido – C.F. 81006750210, del progetto "Riconversione dell'edificio della scuola dell'infanzia di San Candido, finalizzata alla realizzazione di un asilo nido" rappresentato dal/dalla dott./dott.ssa Klaus Rainer in qualità di legale rappresentante del Comune di San Candido, con sede legale in San Candido, via PIAZZA DEL MAGISTRATO, n. 2 Cap 39038 (di seguito "Soggetto attuatore")

di seguito congiuntamente definite le "Parti"

**VISTI**

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";
- la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante "*Norme per l'edilizia scolastica*";
- la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-*bis*, ai sensi del quale "*gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso*";
- il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante "*Recepimento della direttiva 2010/31/UE*

*sulla prestazione energetica nell'edilizia*";

- la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*";
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici;
- la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*";
- in particolare, l'articolo 1, comma 59, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale dispone che per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno il fondo «Asili nido e scuole dell'infanzia», con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034;
- il successivo comma 60 dell'articolo 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale dispone che il fondo di cui al richiamato comma 59 è finalizzato ai seguenti interventi: a) progetti di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, con priorità per le strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane, con lo scopo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti; b) progetti volti alla riconversione di spazi delle scuole dell'infanzia attualmente inutilizzati, con la finalità del riequilibrio territoriale, anche nel contesto di progetti innovativi finalizzati all'attivazione di servizi integrativi che concorrano all'educazione dei bambini e soddisfino i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale e organizzativo;
- altresì, il comma 61 dell'articolo 1 della medesima legge n. 160 del 2019, il quale prevede che per la realizzazione degli interventi, i comuni elaborano progetti di costruzione, ristrutturazione e riqualificazione;
- il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*", che ha modificato la legge istitutiva del codice CUP;
- la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*" e, in particolare l'articolo 1, comma 1042, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
- la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*" e, in particolare l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

- il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante "*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*";
- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*»;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*»;
- il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*";
- il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante "*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza*" e, in particolare, l'articolo 47;
- il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante "*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*" e, in particolare, l'articolo 26;
- la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia;
- il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il regolamento UE 2020/852 e, in particolare, l'articolo 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "*Do no significant harm*"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante "*Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*";
- il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il regolamento delegato (UE) 2021/2105 della Commissione del 28 settembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, definendo una metodologia per la rendicontazione della spesa sociale;
- il regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra

il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la cui valutazione positiva è stata approvata con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021 e, in particolare, la Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3 "*Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia*";
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
- la Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 della Commissione europea;
- le conclusioni del Consiglio europeo di Barcellona del 2002, in particolare il punto n. 32, con cui sono stati fissati i seguenti obiettivi: "*[...] gli Stati membri dovrebbero rimuovere i disincentivi alla partecipazione femminile alla forza lavoro e sforzarsi per fornire, entro il 2010, tenuto conto della domanda e conformemente ai modelli nazionali di offerta di cure, un'assistenza all'infanzia per almeno il 90% dei bambini di età compresa fra i 3 anni e l'età dell'obbligo scolastico e per almeno il 33% dei bambini di età inferiore ai 3 anni*";
- la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, "*Piano d'azione per l'integrazione e l'inclusione 2021-2027*" (COM(2020) 758 final del 24 novembre 2020);
- la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, "*Un'Unione dell'uguaglianza: strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030*" (COM(2021) 101 final del 3 marzo 2021);
- la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2020 n. 166, recante "*Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'Istruzione*";
- il decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, 18 dicembre 1975, recante "*Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica*", ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia e urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro della salute, 26 giugno 2015, recante "*Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici*";

- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale sono state assegnate le risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti *milestone* e *target*;
- il decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 21 settembre 2021, n. 284, di istituzione di una Unità di missione di livello dirigenziale generale per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza a titolarità del Ministero dell'istruzione;
- il decreto del Ministro dell'istruzione 30 novembre 2021, n. 341, che individua ulteriori uffici di livello dirigenziale non generale all'interno dell'Unità di missione per il PNRR;
- il decreto del Ministro dell'istruzione 2 dicembre 2021, n. 343, recante definizione dei criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle modalità di individuazione degli interventi;
- il decreto del Ministro dell'istruzione 11 febbraio 2022, n. 26, recante modifiche al decreto del Ministro dell'istruzione 30 novembre 2021, n. 341;
- il decreto del Ministro per le disabilità 9 febbraio 2022, recante "*Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilità*";
- il decreto del Ministro dell'istruzione 15 febbraio 2022, n. 31, con cui sono state assegnate le risorse finanziarie ai titolari dei centri di responsabilità amministrativa e, in particolare, l'articolo 7 e la tabella D), allegata allo stesso, relativa ai capitoli e ai piani gestionali, su cui insistono le risorse destinate agli interventi in essere previsti dal PNRR;
- le Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili e del Consiglio superiore dei lavori pubblici – luglio 2021;
- la Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 del Ragioniere Generale dello Stato, recante "*Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR*";
- le Linee guida per le Amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR, approvate con la circolare del 29 ottobre 2021, n. 25, recante "*Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti*", che riportano le modalità per assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e rendicontazione, la regolarità della spesa e il conseguimento dei target e milestone e di ogni altro adempimento previsto dalla normativa europea e nazionale applicabile al PNRR, a norma dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- la circolare del 30 dicembre 2021, n. 32, del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avente ad oggetto "*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)*";
- la circolare del 18 gennaio 2022, n. 4 del Ragioniere Generale dello Stato, recante "*Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021*

– *Indicazioni attuative*";

- la circolare del 24 gennaio 2022, n. 6 del Ministero dell'economia e delle finanze, recante "*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR*";
- la circolare del 10 febbraio 2022, n. 9, recante "*Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR*";
- la circolare del 29 aprile 2022, n. 21 del Ragioniere Generale dello Stato, recante "*Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementare – Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC*";
- la circolare del 21 giugno 2022, n. 27 del Ragioniere Generale dello Stato, recante "*Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR*";
- il decreto del Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della Famiglia e con il Ministero dell'istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, del 31 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'11 aprile 2022 – Serie generale n. 85, recante ammissione in via definitiva a finanziamento di alcuni enti locali che hanno presentato richieste di contributo, per il quinquennio 2021-2025, per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e a scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, rientranti tra i c.d. "progetti in essere" del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 "*Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia*";
- il decreto del Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della Famiglia e con il Ministero dell'istruzione – Unità di missione per il PNRR, del 22 settembre 2022, recante individuazione degli ulteriori enti ammessi a finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia, rientranti tra i c.d. "progetti in essere" del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 "*Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia*", finanziato dall'Unione europea – *Next Generation EU*;
- il decreto del Direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 2 dicembre 2021, n. 471, con il quale sono approvati gli schemi di n. 4 avvisi pubblici a valere su alcuni investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, tra i

quali quello relativo alla Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.3. "*Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia*";

- l'avviso pubblico del 2 dicembre 2021, n. 48047 per la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell'ambito del PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3: "*Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia*", finanziato dall'Unione europea – *Next Generation EU*;
- l'avviso pubblico del 3 marzo 2022, prot. n. 12213, di differimento dei termini per l'inoltro delle candidature alle ore 15.00 del giorno 31 marzo 2022;
- l'avviso pubblico del 31 marzo 2022, prot. n. 18898, di ulteriore differimento dei termini per l'inoltro delle candidature alle ore 17.00 del giorno 1° aprile 2022;
- l'avviso pubblico del 15 aprile 2022, prot. n. 23992, recante nuova apertura dei termini per i Comuni delle regioni del Mezzogiorno, con priorità per Basilicata, Molise e Sicilia;
- il decreto del Ministro dell'istruzione 7 settembre 2022, n. 236, recante destinazione di ulteriori risorse finanziarie per l'attuazione della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 – "*Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia*" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – *Next Generation EU*;
- il decreto del Direttore generale dell'Unità di missione per il PNRR 8 settembre 2022, n. 57, recante approvazione delle graduatorie relative alla Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: "*Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia*", del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – *Next Generation EU*;

CONSIDERATO CHE

- l'attuazione del PNRR prevede, per l'attuazione della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 e per la realizzazione degli interventi ad essa connessi, finalizzati alla realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole dell'infanzia, l'individuazione del Ministero dell'istruzione quale Amministrazione titolare dell'Investimento 1.1;
- per l'attuazione della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 è stato emanato l'avviso pubblico prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021;
- entro i termini di scadenza previsti dall'avviso pubblico, comprese le successive riaperture dei termini, è stata trasmessa, mediante apposito sistema informativo, la proposta progettuale relativa all'intervento in oggetto;
- il Ministero dell'istruzione – Unità di missione del PNRR ha eseguito una preventiva istruttoria della proposta progettuale con esito positivo;

- il Ministero dell'istruzione – Unità di missione del PNRR, verificata la coerenza con gli obiettivi del Piano e la conformità ai criteri di selezione adottati, ha approvato le graduatorie e ha ammesso a finanziamento la suddetta proposta progettuale con decreto del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione del PNRR 8 settembre 2022, n. 57.

Tutto ciò premesso, visto e considerato, le Parti come sopra individuate convengono e stipulano quanto segue:

## Articolo 1
(*Premesse*)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo di concessione.
2. Fa altresì parte integrante e sostanziale del presente accordo di concessione, quale oggetto della stessa, la scheda progetto, allegata in sede di candidatura, così come eventualmente modificata a seguito di richiesta di chiarimenti da parte del Ministero dell'istruzione – Unità di missione per il PNRR, i cui contenuti sono definiti ed eventualmente aggiornati nel tempo, mediante condivisione delle parti, secondo le disposizioni e con le forme di comunicazione reciproca dei Regolamenti UE citati in premessa, senza necessità di espressa nuova sottoscrizione del presente accordo.

## Articolo 2
(*Soggetto attuatore*)

1. È individuato, quale Soggetto attuatore, Comune di San Candido a seguito di partecipazione all'avviso pubblico prot. n. 48047 del 2 dicembre 2022 e successive riaperture dei termini, che accetta espressamente e integralmente tutti i termini, gli obblighi e le condizioni di cui alla Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 "*Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia*".

## Articolo 3
(*Oggetto*)

1. Il presente accordo di concessione disciplina i rapporti tra le Parti per la realizzazione del progetto "Riconversione dell'edificio della scuola dell'infanzia di San Candido, finalizzata alla realizzazione di un asilo nido", nell'ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 "*Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia*", finanziato dall'Unione europea – *Next Generation EU*.
2. Il presente accordo di concessione definisce, inoltre, gli obblighi delle Parti, le procedure di rendicontazione e di pagamento.

## Articolo 4

(*Termini di attuazione del progetto, durata e importo dell'accordo di concessione*)

1. Le attività, indicate dettagliatamente nel progetto, dovranno essere avviate dal Soggetto attuatore a partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo di concessione.
2. Le azioni del progetto dovranno essere portate materialmente a termine e completate secondo il seguente cronoprogramma:

| | | |
|---|---|---|
| Aggiudicazione dei lavori | Entro il 31 marzo 2023 | Determina di aggiudicazione |
| Avvio dei lavori | Entro il 30 giugno 2023 | Verbale di consegna dei lavori |
| Conclusione dei lavori | Entro il 31 dicembre 2025 | Verbale di ultimazione dei lavori |
| Collaudo dei lavori | Entro il 30 giugno 2026 | Certificato di collaudo |

3. La presentazione della richiesta di pagamento finale delle spese al Ministero dell'istruzione – Unità di missione del PNRR dovrà essere effettuata entro il 15 luglio 2026, salvo diversa data comunicata dal Ministero dell'economia e delle finanze – Servizio centrale per il PNRR.
4. Per la realizzazione delle attività, l'importo ammesso a finanziamento è indicato nella scheda progetto, così come riportato nel decreto direttoriale di approvazione delle graduatorie 8 settembre 2022, n. 57.

## Articolo 5

(*Obblighi del Soggetto attuatore*)

1. Con la sottoscrizione del presente accordo di concessione, il Soggetto attuatore si obbliga a:
   - assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
   - assicurare l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) n. 2018/1046 e nell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;
   - rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2021/241, ossia il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 2020/852, e garantire la coerenza con il PNRR approvato dalla Commissione europea;
   - adottare proprie procedure interne, assicurando la conformità ai regolamenti comunitari e a quanto indicato dall'Unità di Missione del PNRR del Ministero dell'istruzione nella Descrizione

delle funzioni e delle procedure e nella connessa manualistica allegata;

- rispettare le circolari del Ministero dell'economia relative alla gestione, al monitoraggio, alla rendicontazione e al controllo degli interventi e dei progetti finanziati nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
- dare piena attuazione al progetto ammesso a finanziamento dall'Unità di missione del PNRR del Ministero dell'istruzione, garantendo l'avvio tempestivo delle attività per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti, nel rispetto della tempistica prevista dal relativo cronoprogramma di intervento/progetto e di sottoporre all'Amministrazione responsabile le eventuali modifiche al progetto;
- garantire, nelle procedure di appalto, il rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- adottare il sistema informatico prescelto dall'Unità di missione del PNRR del Ministero dell'istruzione finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, secondo quanto previsto dall'articolo 22.2, lettera *d)*, del regolamento (UE) n. 2021/241 e tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dall'Unità di missione del PNRR del Ministero dell'istruzione;
- caricare sul sistema informativo adottato i dati e la documentazione utile all'esecuzione dei controlli preliminari di conformità normativa sulle procedure di aggiudicazione da parte dell'Ufficio competente per i controlli da parte dell'Unità di missione del PNRR del Ministero dell'istruzione, sulla base delle istruzioni contenute nella connessa manualistica predisposta da quest'ultima;
- rilevare e garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, e di quelli che comprovano il conseguimento degli obiettivi dell'intervento quantificati in base agli stessi indicatori adottati per i *milestone* e i *target* della misura e assicurarne l'inserimento nel sistema informatico e gestionale adottato dall'Amministrazione responsabile nel rispetto delle indicazioni che saranno fornite dal Ministero dell'istruzione – Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
- fornire tutte le informazioni richieste relativamente alle procedure e alle verifiche in relazione alle spese rendicontate conformemente alle procedure e agli strumenti definiti nella manualistica adottata dall'Unità di missione del PNRR del Ministero dell'istruzione;
- garantire la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni – nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell'Amministrazione centrale titolare di intervento PNRR, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario;
- facilitare le verifiche dell'Ufficio competente per i controlli dell'Unità di missione del PNRR del Ministero dell'istruzione, dell'Unità di audit, della Commissione europea e di altri organismi

autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i Soggetti attuatori pubblici delle azioni;

- garantire la disponibilità dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute e dei *target* realizzati così come previsto dall'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- predisporre i pagamenti secondo le procedure stabilite dall'Unità di missione del PNRR del Ministero dell'istruzione, contenute nella relativa manualistica, nel rispetto del piano finanziario e cronogramma di spesa approvato, inserendo nel sistema informativo i relativi documenti riferiti alle procedure e i giustificativi di spesa e pagamento necessari ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22 del regolamento (UE) n. 2021/241 e dell'articolo 9 del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- inoltrare le richieste di pagamento al Ministero dell'istruzione – Unità di missione del PNRR con allegata la rendicontazione dettagliata delle spese effettivamente sostenute e del contributo al perseguimento delle *milestone* e dei *target* associati alla misura PNRR di riferimento (cfr. art. 7 del decreto-legge n. 77 del 2021), e i documenti giustificativi appropriati secondo le tempistiche e le modalità riportate nei dispositivi attuativi;
- garantire l'adozione di un'apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
- partecipare, ove richiesto, alle riunioni convocate dall'Unità di missione del PNRR del Ministero dell'istruzione;
- garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento del progetto, che l'Unità di missione del PNRR del Ministero dell'istruzione riceva tutte le informazioni necessarie, relative alle linee di attività per l'elaborazione delle relazioni annuali di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) n. 2021/241, nonché qualsiasi altra informazione eventualmente richiesta;
- conseguire il raggiungimento degli obiettivi dell'intervento, quantificati secondo gli stessi indicatori adottati per i *milestone* e i *target* della misura PNRR di riferimento, e fornire, su richiesta dall'Unità di missione del PNRR del Ministero dell'istruzione, le informazioni necessarie per la predisposizione delle dichiarazioni sul conseguimento di *target* e *milestone* e delle relazioni e documenti sull'attuazione dei progetti;
- garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241, indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (ad es. utilizzando la frase "*Finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU*"), riportando nella documentazione progettuale l'emblema dell'Unione europea, e fornire un'adeguata diffusione e promozione del progetto, anche *online*, sia *web* sia *social*, in linea con quanto previsto dalla Strategia di comunicazione del PNRR;
- rendere evidente, in caso di finanziamento, su una pagina del sito istituzionale dell'ente locale beneficiario, tutte le informazioni amministrative e tecniche relative al progetto aggiornandole con continuità sulla base delle indicazioni del Ministero dell'istruzione;

- fornire i documenti e le informazioni necessarie secondo le tempistiche previste e le scadenze stabilite dai Regolamenti comunitari dall'Unità di missione del PNRR del Ministero dell'istruzione e per tutta la durata del progetto;
- garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informata l'Unità di missione del PNRR del Ministero dell'istruzione sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto, comunicare le irregolarità o le frodi riscontrate a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dalla stessa dall'Unità di missione del PNRR del Ministero dell'istruzione in linea con quanto indicato dall'articolo 22 del regolamento (UE) n. 2021/241;
- osservare tutte le prescrizioni e indicazioni che saranno fornite dall'Unità di missione del PNRR del Ministero dell'istruzione in merito all'attuazione, rendicontazione e monitoraggio degli interventi anche successive alla sottoscrizione del presente accordo di concessione;
- rispettare le linee guida di utilizzo dei sistemi informativi di monitoraggio e di rendicontazione e garantire il caricamento di tutta la documentazione, anche aggiuntiva, richiesta dal Ministero dell'istruzione ai fini dei necessari controlli;
- mantenere la destinazione d'uso scolastico per gli edifici interessati dagli interventi di cui al presente Accordo e a garantire la funzionalità degli stessi per un periodo minimo di 5 anni dalla liquidazione finale dei finanziamenti concessi.

## Articolo 6

(*Obblighi in capo al Ministero dell'istruzione*)

1. Con la sottoscrizione del presente accordo di concessione, l'Unità di missione per il PNRR del Ministero dell'istruzione si obbliga a:
   - garantire che il Soggetto attuatore riceva tutte le informazioni pertinenti per l'esecuzione dei compiti previsti e per l'attuazione delle operazioni, in particolare, le istruzioni necessarie relative alle modalità per la corretta gestione, verifica e rendicontazione delle spese;
   - assicurare l'utilizzo ovvero l'implementazione dei dati nel sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati, istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1043, della legge 31 dicembre 2020, n. 178, necessari alla sorveglianza, alla valutazione, alla gestione finanziaria, ai controlli amministrativo-contabili, al monitoraggio e agli audit, verificandone la corretta implementazione;
   - fornire le informazioni riguardanti il sistema di gestione e controllo attraverso la Descrizione delle funzioni e delle procedure da parte dell'Unità di missione per il PNRR del Ministero dell'istruzione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
   - informare il Soggetto attuatore in merito a eventuali incongruenze e possibili irregolarità riscontrate nel corso dell'attuazione del progetto che possano avere ripercussioni sugli interventi gestiti dallo stesso;
   - informare il Soggetto attuatore dell'inclusione del finanziamento nell'elenco delle operazioni e fornirgli informazioni e strumenti di comunicazione di supporto, nel rispetto di quanto previsto

dall'articolo 34 del regolamento (UE) n. 2021/241;

- assolvere ad ogni altro onere e adempimento previsto a carico dell'Unità di missione per il PNRR del Ministero dell'istruzione dalla normativa comunitaria in vigore, per tutta la durata del presente accordo di concessione.

## Articolo 7

(*Procedura di rendicontazione della spesa e dei target*)

1. Il Soggetto attuatore, secondo le indicazioni fornite all'Unità di missione per il PNRR del Ministero dell'istruzione, deve registrare con regolarità i dati di avanzamento finanziario nel sistema informatico adottato dal Ministero dell'istruzione – Unità di missione del PNRR e implementare tale sistema con la documentazione specifica relativa a ciascuna procedura di affidamento e a ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento, al fine di consentire l'espletamento dei controlli amministrativo-contabili a norma dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 2021/241.
2. Il Soggetto attuatore, pertanto, dovrà inoltrare periodicamente tramite il sistema informatico, la richiesta di pagamento al Ministero dell'istruzione – Unità di missione del PNRR comprensiva dell'elenco di tutte le spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento, gli avanzamenti relativi agli indicatori di intervento/progetto con specifico riferimento a *milestone* e *target* del PNRR. Tale richiesta dovrà essere corredata dalla documentazione specificatamente indicata nelle procedure in essere dell'Unità di missione per il PNRR del Ministero dell'istruzione e nella relativa manualistica allegata.
3. Le spese incluse nelle richieste di pagamento del Soggetto attuatore, se afferenti ad operazioni estratte a campione, sono sottoposte, per il tramite del sistema informatico, alle verifiche, se del caso anche *in loco*, da parte delle strutture deputate al controllo dell'Unità di missione per il PNRR del Ministero dell'istruzione.
4. Nello specifico, le strutture coinvolte a diversi livelli di controllo eseguono le verifiche sulle procedure, sulle spese e sui *target* in conformità con quanto stabilito dall'articolo 22 del regolamento (UE) n. 2021/241, al fine di garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea, la prevenzione, individuazione e rettifica di frodi, di casi di corruzione e di conflitti di interessi, nonché il recupero di somme erroneamente versate o utilizzate in modo non corretto.

## Articolo 8

(*Procedura di pagamento al Soggetto attuatore*)

1. Le procedure di pagamento al Soggetto attuatore seguono le modalità specifiche di seguito indicate.
2. Il finanziamento concesso sarà erogato nel seguente modo:
   *a)* il 10% del contributo in acconto, salvo diverse successive prescrizioni, entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo di concessione, previa richiesta;
   *b)* la restante somma può essere richiesta solo successivamente all'avvenuta aggiudicazione dei lavori e previa positiva verifica della relativa documentazione da parte del Ministero dell'istruzione e viene erogata sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall'ente, debitamente certificate dal Responsabile unico del procedimento, fino al

raggiungimento del 90% della spesa complessiva, al netto del ribasso di gara;

*c)* il residuo 10% è liquidato a seguito dell'avvenuto collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione.

3. Le economie derivanti dalle procedure di gara sia di lavori sia di servizi (anche in caso di affidamento diretto) non sono nella disponibilità dell'ente locale.
4. Per le erogazioni di cui al comma 2, lettera *b*), l'ente locale dovrà provare l'avvenuta erogazione dell'acconto mediante caricamento nell'apposito sistema informativo di monitoraggio delle determine/decreti di liquidazione, fatture e mandati quietanzati mentre, ai fini dell'erogazione delle ulteriori risorse, la richiesta del responsabile del procedimento deve essere corredata dalla determina di approvazione degli stati di avanzamento lavori e dei certificati di pagamento.
5. Il residuo 10% è erogato a seguito dell'avvenuta approvazione della contabilità finale e del certificato di collaudo, previo caricamento nell'apposito sistema di monitoraggio di tutta la documentazione finale di cantiere e degli indicatori *post operam* conseguiti.
6. L'Unità di missione per il PNRR del Ministero dell'istruzione procede a disporre sopralluoghi anche *in loco* per verificare l'andamento dei lavori e fornisce supporto agli enti locali anche per il tramite di apposite *Task Force* territoriali, al fine di superare criticità eventualmente presenti e garantire il raggiungimento di *target* e *milestone* previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

## Articolo 9

(*Variazioni del progetto*)

1. Il Soggetto attuatore non può proporre variazioni al progetto proposto, salvo che per aspetti di dettaglio e/o esigenze di adeguamento prezzi, fermo restando l'importo concesso del finanziamento.
2. In ogni caso le modifiche ai progetti devono essere autorizzate da parte dell'Unità di missione del PNRR del Ministero dell'istruzione, che si riserva la facoltà di non riconoscere ovvero di non approvare spese relative a variazioni delle attività del progetto non autorizzate, previa acquisizione della documentazione tecnica da parte del soggetto attuatore.
3. L'Unità di missione del PNRR del Ministero dell'istruzione si riserva comunque la facoltà di apportare qualsiasi modifica al progetto che ritenga necessaria al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, previo confronto con il Soggetto attuatore.
4. In ogni caso non possono essere autorizzate modifiche progettuali che determinino la modifica della graduatoria approvata a seguito dell'avviso pubblico e che portino alla realizzazione di un progetto con *target* inferiori rispetto a quelli inizialmente indicati in sede di proposta progettuale ovvero determino un aumento del contributo.
5. Le modifiche al progetto non comportano necessariamente una revisione del presente accordo di concessione, ma devono essere espressamente autorizzate dal Ministero dell'istruzione.

## Articolo 10

(*Meccanismi sanzionatori*)

1. L'Unità di missione del PNRR del Ministero dell'istruzione procede a dichiarare la decadenza dell'ente locale dal finanziamento concesso nei seguenti casi:
   - mancata aggiudicazione dei lavori da parte dell'ente locale entro il termine del 31 marzo 2023 e/o eventuale diverso termine previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza;
   - mancata conclusione dei lavori entro il termine del 31 marzo 2026;
   - mancata demolizione dell'edificio/degli edifici oggetto di sostituzione edilizia;
   - realizzazione di intervento diverso rispetto a quello autorizzato;
   - affidamento dei lavori, da parte dell'ente locale, mediante procedure di gara, in violazione di quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle disposizioni di semplificazioni previste per l'attuazione del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza;
   - frazionamento artificioso dei lavori al fine di eludere le soglie stabilite dalla normativa vigente per la procedura di gara;
   - mancata pubblicazione dei bandi di gara per i servizi e per i lavori nelle modalità previste dalla normativa vigente per la tipologia di procedura;
   - accertata sussistenza di situazione di conflitto di interessi, in caso di valutazione delle offerte;
   - progetto interessato da indagine giudiziaria per reati ambientali e/o contro la pubblica amministrazione comunicato dall'Autorità giudiziaria al Ministero dell'istruzione;
   - mancata adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) n. 2018/1046 e nell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;
   - mancata adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio DNSH, secondo quanto disciplinato nel regolamento UE 2020/852 e, in particolare, nell'articolo 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "*Do no significant harm*"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante "*Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*";
   - realizzazione di un intervento che non rispetti le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 2021/241, ossia il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, e garantire la coerenza con il PNRR approvato dalla Commissione europea.
2. L'Unità di missione del PNRR del Ministero dell'istruzione applica rettifiche finanziarie in misura variabile dal 10% al 25% consistenti nel mancato riconoscimento della spesa nei seguenti casi:
   *a)* mancato riconoscimento delle seguenti spese:
      - spesa derivante da affidamenti, da parte dell'ente locale, di servizi di ingegneria e/o di architettura in caso di frazionamento artificioso degli incarichi professionali;
      - affidamento di incarichi professionali o di consulenza in violazione delle prescrizioni previste dal codice dei contratti o dalle disposizioni di semplificazioni previste dal Piano nazionale per la ripresa e la resilienza;
      - spese relative a incarichi, consulenze, lavori eseguiti prima della data di stipula del presente accordo di concessione;
      - spese per arredi, traslochi, pulizie, trasferimenti, affitti di spazi ed edifici e noleggio e

acquisto di strutture modulari;

- eventuali costi di esproprio o di acquisto di aree, collegati all'area su cui realizzare nuova scuola;
- spese derivanti da varianti, in corso d'opera, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- lavori e/o servizi complementari che superino il 50% del valore iniziale e che siano stati affidati in assenza delle condizioni di estrema urgenza e circostanza imprevista e imprevedibile di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell'articolo 31 della direttiva 2004/18/CE;

*b)* rettifiche finanziarie nella misura del 10% dell'importo finanziato nei seguenti casi:

- mancato rispetto, da parte dell'ente locale, dei termini per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione quando la riduzione sia pari o superiore al 30% dei termini previsti dal codice dei contratti o dalle misure di semplificazione;
- i potenziali offerenti o candidati non dispongono di tempo sufficiente per ottenere la documentazione di gara, se il tempo a disposizione dei potenziali offerenti o candidati per ottenere la medesima documentazione è inferiore al 60% rispetto ai termini di ricezione delle offerte (conformemente alle disposizioni pertinenti);
- mancata pubblicazione, da parte dell'ente locale, di eventuali proroghe del termine di presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione alla procedura di evidenza pubblica;
- criteri di selezione delle proposte progettuali presenti ma non sufficientemente dettagliati;

*c)* rettifiche finanziarie nella misura del 25% dell'importo finanziato nei seguenti casi:

- pubblicazione, da parte dell'ente locale, del bando di gara adottato nel solo rispetto della normativa nazionale nel caso in cui l'appalto sia di importo superiore alla soglia europea e siano state osservate modalità di pubblicazione che consentano comunque ad un'impresa residente in uno stato membro di avere conoscenza dell'avviso e di poter in ogni caso partecipare;
- mancato rispetto dei termini per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione, quando la riduzione sia pari o superiore al 50% dei termini previsti dal codice dei contratti o dalle misure di semplificazione;
- i potenziali offerenti o candidati non dispongono di tempo sufficiente per ottenere la documentazione di gara, se il tempo a disposizione dei potenziali offerenti o candidati per ottenere la documentazione di gara è inferiore al 50% rispetto ai termini di ricezione delle offerte (conformemente alle disposizioni pertinenti);
- casi che non giustificano il ricorso all'aggiudicazione mediante procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara;
- mancata indicazione, da parte degli enti locali, dei criteri di selezione nel bando di gara degli enti locali e/o dei criteri di aggiudicazione (e della loro ponderazione) nel bando di gara o nel capitolato d'oneri;
- presenza nel bando o nella lettera di invito di criteri di selezione e/o aggiudicazione illegali e/o discriminatori;
- presenza nel bando o nella lettera di invito di criteri di selezione non connessi e non proporzionati all'oggetto dell'appalto;

- i criteri di selezione sono stati modificati durante la fase di selezione, il che ha comportato l'accettazione o l'esclusione di offerenti che non avrebbero dovuto o avrebbero dovuto essere accettati se fossero stati rispettati i criteri di selezione pubblicati;
- assenza o mancata chiarezza nei verbali e nei documenti di gara in merito all'assegnazione dei punteggi attribuiti ai concorrenti;
- modifica dell'offerta da parte del concorrente a seguito di trattativa durante l'aggiudicazione da parte della stazione appaltante;
- esclusione di offerte anormalmente basse senza adeguata istruttoria;
- modifica sostanziale del progetto che rispetti i *target* e requisiti previsti dalla presente misura, ma che alteri elementi in fase di gara quali prezzo, categorie di lavori, classifiche.

## Articolo 11
(*Disimpegno delle risorse*)

1. L'eventuale disimpegno delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, previsto dall'articolo 24 del regolamento (UE) n. 2021/241 comporta la riduzione o la revoca delle risorse relative ai progetti che non hanno raggiunto gli obiettivi previsti, nel rispetto di quanto previsto dall'avviso pubblico e dagli articoli 4 e 5 del presente accordo di concessione.

## Articolo 12
(*Rettifiche finanziarie*)

1. Ogni difformità rilevata nella regolarità della spesa, prima o dopo l'erogazione del contributo pubblico in favore del Soggetto attuatore, di cui al precedente articolo 10, dovrà essere immediatamente rettificata e gli importi eventualmente corrisposti dovranno essere recuperati secondo quanto previsto dall'articolo 22 del regolamento (UE) n. 2021/241.
2. A tal fine, il Soggetto attuatore si impegna, conformemente a quanto verrà disposto dal Ministero dell'istruzione – Unità di missione del PNRR, a recuperare le somme indebitamente corrisposte.
3. Il Soggetto attuatore è obbligato a fornire tempestivamente ogni informazione in merito a errori od omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo.

## Articolo 13
(*Risoluzione di controversie*)

1. Il presente accordo di concessione è regolato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia, in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente accordo di concessione, è di competenza esclusiva del Foro di Roma.

## Articolo 14
(*Risoluzione per inadempimento*)

1. Il Ministero dell'istruzione – Unità di missione del PNRR potrà avvalersi della facoltà di risolvere il presente accordo di concessione qualora il Soggetto attuatore non rispetti gli obblighi imposti a suo carico e, comunque, pregiudichi l'assolvimento da parte dello stesso Ministero dell'istruzione – Unità di missione del PNRR degli obblighi imposti dalla normativa comunitaria.

## Articolo 15
(*Diritto di recesso*)

1. Il Ministero dell'istruzione – Unità di missione del PNRR può recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con il presente accordo di concessione nei confronti del Soggetto attuatore qualora, a proprio giudizio, nel corso di svolgimento delle attività, intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del presente accordo o ne rendano impossibile o inopportuna la conduzione a termine.

## Articolo 16
(*Comunicazioni e scambio di informazioni*)

1. Ai fini della digitalizzazione dell'intero ciclo di vita del progetto, tutte le comunicazioni con l'Unità di missione del PNRR del Ministero dell'istruzione devono avvenire tramite sistema informativo e per posta elettronica istituzionale o posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Nello specifico, si stabiliscono le seguenti modalità di invio telematico:
   - accordo di concessione: obbligatorio l'invio tramite il sistema informativo predisposto dal Ministero dell'istruzione del documento firmato digitalmente da entrambe le parti;
   - comunicazioni in autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: invio a mezzo posta elettronica istituzionale con allegata fotocopia del documento in corso di validità del dichiarante o per il tramite del sistema informativo dedicato;
   - comunicazioni ordinarie: invio a mezzo posta elettronica istituzionale o per il tramite del sistema informativo dedicato.

## Articolo 17
(*Disposizioni finali*)

1. Per quanto non previsto dal presente accordo di concessione si rinvia alle norme comunitarie e nazionali di riferimento, all'avviso pubblico, alle comunicazioni dell'Unità di missione del PNNR presso il Ministero dell'istruzione e alle circolari del Ministero dell'economia e delle finanze relative al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

## Articolo 18
(*Efficacia*)

1. Il presente accordo di concessione decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso.

PER IL SOGGETTO ATTUATORE
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
*Klaus Rainer*

PER L'UNITÀ DI MISSIONE DEL PNRR
IL DIRETTORE GENERALE
*Simona Montesarchio*

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il beneficiario prende attenta visione e dichiara di accettare espressamente i punti 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del presente accordo di concessione, attuativi delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 2021/241 e al DL n. 77/2021

PER IL SOGGETTO ATTUATORE
IL RAPPRESENTANTE LEGALE
Klaus Rainer